

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. N. 2 del 23 febbraio 2022, esecutiva, avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)", con la quale si confermavano, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

| Fattispecie | Aliquota/detrazione |
|---|-------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,40 punti percentuali |
| Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – art. 1, c. 751, L. 160/2019 | 0,10 punti percentuali |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133 – art. 1, c. 750, L. 160/2019 | 0 |
| Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili | 0,96 punti percentuali |
| Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze | € 200,00= |

Dando altresì atto di non avvalersi, per l'anno 2022, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DATO ATTO che la succitata deliberazione è stata trasmessa telematicamente in data 03/03/2022 al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

RICHIAMATA la nota a mezzo mail datata 23 marzo 2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 1° aprile 2022 al n. 1716, avente ad oggetto "Comune di Pallare – delibera consiglio comunale (IMU) N. 2 del 23 febbraio 2022" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnalato, che "I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), per i quali la delibera in oggetto prevede l'assoggettamento all'imposta municipale propria (IMU) con applicazione dell'aliquota dello 0,10, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU";

RITENUTO pertanto opportuno esercitare il potere di autotutela amministrativo volto all'eliminazione di un vizio di legittimità, al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, stabilendo che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. 160/2019 siano esenti dall' IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022;

DATO ATTO che:

- Il bilancio di previsione periodo 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di C.C. N. 6 del 23/02/2022, esecutiva ai sensi di legge;

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali di questo Comune;

Visto il vigente regolamento di contabilità di questo Comune;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: Presenti n. 8 (otto) – Votanti n. 8 (otto) – Favorevoli n. 8 (otto) – Contrari n. 0 (zero) – Astenuti n. 0 (zero);

DELIBERA

1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di rettificare in autotutela la deliberazione di C.C. N. 2 del 23 febbraio 2022, avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)", stabilendo che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. 160/2019 siano esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022;
3. di dare atto che, a seguito della rettifica, le nuove aliquote I.M.U. per l'anno di imposta 2022 risultano le seguenti:

| Fattispecie | Aliquota/detrazione |
|---|-------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,40 punti percentuali |
| Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – art. 1, c. 751, L. 160/2019 | 0 |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133 – art. 1, c. 750, L. 160/2019 | 0 |
| Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili | 0,96 punti percentuali |
| Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze | € 200,00= |

2. di riconfermare di non avvalersi, per l'anno 2022, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 8 (otto) favorevoli, resi nei modi di legge, su n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
COLOMBO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa BAGNASCO Paola Piera